

Sig./Sig.ra

Contratto di prestito personale n.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

| 1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito | |
|--|---|
| FINANZIATORE | ITALCREDI S.P.A. |
| Indirizzo | Corso Buenos Aires n. 79 – 20124 Milano |
| Telefono | 02.66721798 |
| Email | servizioclienti@italcredi.it |
| Fax | 02.67493080 |
| Sito web | www.italcredi.it |
| INTERMEDIARIO DEL CREDITO | |
| Indirizzo | |
| Telefono | |
| Email | |
| Fax | |
| Sito web | |

| 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO | PRESTITO PERSONALE E' un finanziamento non finalizzato, destinato a soddisfare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari , concesso ad un consumatore. Il consumatore restituisce l'importo dovuto in base ad un piano di ammortamento con rate mensili ed interessi calcolati a tasso fisso. Essendo il tasso di interesse fisso, questo resta fisso per tutta la durata del prestito. L'importo delle rate resta fisso e invariato per tutta la durata del contratto. Il finanziamento può essere assistito da garanzie (vedi oltre, alla voce "garanzie richieste"). | | | | | | |
| IMPORTO TOTALE DEL CREDITO <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i> | Importo nominale del finanziamento: Euro _____ Importo netto erogato al Cliente: Euro _____ | | | | | | |
| CONDIZIONI DI PRELIEVO <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i> | L'erogazione del prestito avviene in un'unica soluzione. | | | | | | |
| DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO | Mesi _____ | | | | | | |
| RATE ED, EVENTUALMENTE, LORO ORDINE DI IMPUTAZIONE | Rate da pagare (con scadenza a fine mese): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center; width: 33%;">Importo</th> <th style="text-align: center; width: 33%;">Numero</th> <th style="text-align: center; width: 33%;">Periodicità</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> | Importo | Numero | Periodicità | | | |
| Importo | Numero | Periodicità | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata concordata con il Cliente, è effettuato con rata costante con scadenza "ultimo giorno del mese", comprensiva di quota capitale e quota interessi, calcolata al tasso di interesse esposto al paragrafo 3 ("Costi del credito") col metodo a scalare c.d. "alla francese" (con quota capitale crescente e quota interessi decrescente mano a mano che il rimborso procede).</p> |
| IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i> | Euro |
| GARANZIE RICHIESTE <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i> | <input type="checkbox"/> Fidejussione di terzi <input type="checkbox"/> Sottoscrizione da parte di coobbligato <input type="checkbox"/> non previste <input type="checkbox"/> Altro (vedi specifica sotto) |

| 3. Costi del credito | |
|---|---|
| TASSO DI INTERESSE (TAN – tasso nominale annuo) | Fisso % La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n.108/1996. |
| TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) <i>Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | % Esempio Rappresentativo Il TAEG di% è calcolato: sull'importo nominale del finanziamento: € (...../....) per la durata del contratto di credito: mesi. Nel TAEG sono inclusi: interessi di Euro al tasso di interesse (TAN) FISSO% |
| PER OTTENERE IL CREDITO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI OFFERTE È OBBLIGATORIO SOTTOSCRIVERE: <ul style="list-style-type: none"> • UN'ASSICURAZIONE CHE GARANTISCA IL CREDITO • UN ALTRO CONTRATTO PER UN SERVIZIO ACCESSORIO <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | NO NO |

| 3.1 Costi connessi | |
|--|--|
| EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL | Spese per la stipula del contratto (trattenute in sede di erogazione del finanziamento) |

| | | |
|--|--|------------------------------|
| CONTRATTO DI CREDITO | Spese di istruttoria | Euro |
| | Imposta di bollo (secondo le vigenti normative in materia di finanziamenti) | Euro 16,00 |
| | Spese per la gestione del rapporto | |
| | Spese di incasso singola rata | Euro Addebito Conto Corrente |
| CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI | Il Finanziatore può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto il tasso di interesse qualora sussista un giustificato motivo, inviando al Cliente una comunicazione scritta con un preavviso minimo di due mesi. | |
| COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | In casi di ritardo nel pagamento saranno addebitati al consumatore sulle somme dovute interessi corrispondenti al tasso praticato al finanziamento (si veda alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 - "Costi del credito"). In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti spese: - invio comunicazione per sollecito di pagamento Euro 5,00 | |

| 4. Altri importanti aspetti legali | | |
|---|-----------------------------|---|
| DIRITTO DI RECESSO <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | SI | Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successiva, dalla data in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 del TUB. Il Cliente che recede ne dà comunicazione al Finanziatore, prima della scadenza del predetto termine, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine previsto, in conformità a quanto indicato nell'articolo 125-ter del TUB. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del presente documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dal Finanziatore alla pubblica amministrazione. |
| RIMBORSO ANTICIPATO <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> | SI | Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento. In tal caso il Cliente ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Qualora intenda rimborsare anticipatamente il prestito, il Cliente ne fa richiesta al Finanziatore per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata alla dipendenza del Finanziatore presso la quale il prestito è stato richiesto. Il Cliente paga l'importo dovuto al Finanziatore entro la data e con le modalità dalla stessa prontamente indicate a seguito della ricezione della richiesta. |
| <i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i> | <input type="checkbox"/> SI | In caso di rimborso anticipato del finanziamento, il Finanziatore richiede al Cliente un indennizzo così determinato: <ul style="list-style-type: none"> • 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno; • 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto: <ol style="list-style-type: none"> a) in caso di estinzione anticipata conseguente all'esercizio della portabilità ex art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993; b) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; c) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro10.000,00. |
| CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI | | |

| | |
|--|--|
| <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> | SI |
| DIRITTO A RICEVERE UNA COPIA DEL CONTRATTO <i>Il consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | SI |
| PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA | Informazione valida dal al |

Luogo Data

Dichiaro di aver ricevuto il presente documento recante le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori

Firma per ricevuta del Consumatore

COPIA IDONEA STAMPA

Filiale/Intermediario: XX _____

GG-MM-AAAA

Cod. rapporto: XXX - XXX - XXXXXX

Pratica P0 n.: XX

CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE

TRA
ITALCREDI SPA
CORSO BUENOS AIRES, 79
20124 - MILANO
 (di seguito "Finanziaria")

- Denominazione Cliente
 (CDG: XXXXXX)

- Denominazione Cliente
 (CDG: XXXXXX)

E
 Luogo e Data di nascita: ____, ____ / ____ - CF: _____
 Residente in: _____

Luogo e Data di nascita: ____, ____ / ____ - CF: _____
 Residente in: _____

(di seguito indicati rispettivamente come il "Cliente" e il "Coobbligato")

PREMESSO CHE

- Il Cliente è interessato a ottenere dalla Finanziaria la concessione di un **PRESTITO PERSONALE**, dell'importo indicato nel documento **INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI**, che costituisce il frontespizio del presente contratto (di seguito il "Contratto").
- Il Cliente ha preso atto che il Prestito Personale è regolato dalle "Condizioni Generali del Prestito Personale", allegate al Contratto, che ne costituiscono parte integrante e che qui vengono sottoscritte dal Cliente e, se previsto, dal Coobbligato per accettazione.
- Al Prestito Personale si applicheranno le Condizioni Economiche riportate nel documento **INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI** ed il rimborso del Prestito Personale dovrà avvenire alle scadenze indicate nel piano di ammortamento.
- Il Cliente è stato avvertito del fatto che tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Contratto, il Cliente richiede alla Finanziaria, che accetta, l'erogazione di un finanziamento nella forma di **PRESTITO PERSONALE**, alle condizioni previste dalle "Condizioni generali del prestito personale" indicate che vengono qui sottoscritte per integrale accettazione. Ai finanziamenti sono inoltre applicate le condizioni economiche riportate nel predetto documento **"INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"**. Tale documento e le indicate "Condizioni generali del prestito personale", unitamente al piano di ammortamento allegato, costituiscono parte integrante del Contratto.

- Il Cliente autorizza la Finanziaria ad addebitare le rate di rimborso del prestito personale alle coordinate bancarie del conto corrente a sé intestato.

Firma del Cliente e del Coobbligato per esteso
sottoscrizione

Luogo e data di

CDG XXXXXX - Cognome . Nome

CDG XXXXXX - Cognome . Nome

sottoscrizione

Il Direttore Generale - Arnaldo Furlotti

Luogo e data di



Il Cliente, e se previsto, il Coobbligato, dichiara di approvare specificamente le seguenti norme, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile:

Condizioni Generali relative al Prestito personale:

- Art. 4 - Rimborso anticipato
- Art. 5 - Garanzie
- Art. 6 - Spese e oneri fiscali
- Art. 7 - Ritardo nei pagamenti. Interessi di ritardato pagamento e rimborso spese

- Art. 8 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto
- Art. 9 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
- Art. 10 - Cessione dei crediti

Firma del Cliente e del Coobbligato per esteso
sottoscrizione

Luogo e data di

CDG XXXXXX - Cognome . Nome

CDG XXXXXX - Cognome . Nome

Il presente documento è costituito da ____ pagine singolarmente e progressivamente numerate in continuo ed inscindibilmente unite tra loro con l'apposizione di speciale contrassegno (QRCode), che ne garantisce la completa integrità.

Dichiarazioni del Cliente

Il Cliente:

- è consapevole che, il finanziamento è concesso sulla base delle informazioni fornite qui e con la richiesta di preventivo.
- dichiara sotto la propria responsabilità di avere fornito, in maniera esatta e veritiera, i propri dati anagrafici, di reddito e le altre informazioni relative alla propria persona indicate nella presente e nella richiesta di preventivo.
- dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolato dal Contratto, una copia del documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", della Guida della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici", della Guida dell'Arbitro Bancario e Finanziario "ABF in parole semplici", della Guida "La Centrale dei Rischi in parole semplici" e della tabella relativa alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura;
- dichiara di **NON ESSERSI AVVALSO** del diritto di ricevere gratuitamente una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
- dichiara di aver ricevuto l'**INFORMATIVA PRIVACY** resa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini descritti nella suddetta informativa;
- dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa ai sensi del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
- dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente Contratto, comprensivo delle "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", delle "Condizioni generali del prestito personale" e del piano di ammortamento relativo al prestito richiesto;
- dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto:
 in modalità elettronica o
 cartacea (a mezzo posta ordinaria) (il costo è indicato nel documento delle "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI").

Firma del Cliente e del Coobbligato per esteso sottoscrizione

Luogo e data di

CDG xxxxxxxx – Cognome . Nome

CDG xxxxxxxx – Cognome . Nome

Documento firmato in mia presenza

Matricola e Sigla

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL PRESTITO PERSONALE

Art. 1 Concessione e rimborso

1. ITALCREDI SPA, con sede in MILANO, CORSO BUENOS AIRES, 79, (di seguito la "Finanziaria"), concede al cliente (di seguito il "Cliente") un prestito personale alle condizioni economiche di cui al documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito il "Documento"), che costituisce il frontespizio del contratto (di seguito il "Contratto") e fa parte integrante dello stesso, ed alle seguenti condizioni generali.
2. In sede di liquidazione del prestito la Finanziaria versa in unica soluzione al Cliente la somma indicata alla voce "Importo Totale del Credito" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento.
3. Il Cliente e, solidalmente con lui il Coobbligato, è tenuto a rimborsare alla Finanziaria la somma indicata alla voce "Importo totale dovuto dal consumatore" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento. L'"Importo totale dovuto dal consumatore" è la somma dell'"Importo totale del credito", di cui al paragrafo 1,2, che precede, e del costo totale del credito (gli interessi, calcolati al "Tasso di interesse" di cui al paragrafo 1,4, che segue, e tutti gli altri costi connessi al credito elencati sotto la rubrica "3.1 Costi connessi" del Documento).
4. Al prestito personale si applica il tasso di interesse espresso alla voce "Tasso di interesse" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è indicato all'omonima voce del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento.
5. Le presenti condizioni si applicano al Cliente sul presupposto che questi, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "testo unico delle leggi in materia Finanziaria e creditizia" (di seguito il "TUB"), rivesta la qualifica di "Consumatore", ossia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Art. 2 Obblighi del Cliente e del Coobbligato

1. Il Cliente, e solidalmente con lui il Coobbligato, si impegna a:

 - a) rimborsare alla Finanziaria l'importo di cui all'articolo 1,3 che precede, corrispondendo alla stessa, alle scadenze indicate nel piano di rimborso allegato al Contratto, senza necessità di alcun preavviso al riguardo, rate mensili il cui importo e numero sono indicati alla voce "Rate" del paragrafo 2 ("Caratteristiche principali del prodotto di credito") del Documento; b) comunicare senza ritardo qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nella richiesta di prestito personale.
 2. Il Cliente provvede al pagamento delle rate di rimborso di cui al paragrafo 2,1 che precede con le modalità indicate nella richiesta di prestito personale.

Art. 3 Recesso

1. Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successiva, dalla data in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 del TUB.
2. Il Cliente che recede ne dà comunicazione alla Finanziaria, prima della scadenza del predetto termine, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell'articolo 125-ter del TUB.
3. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito all'articolo 1,4, che precede, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla Finanziaria alla pubblica amministrazione.

Art. 4 Rimborso anticipato

1. Trascorso il periodo di 14 (quattordici) giorni di cui al precedente articolo 3 e salvo quanto previsto al successivo articolo 9, il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento.
2. In tal caso il Cliente ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
3. Qualora intenda rimborsare anticipatamente il prestito, il Cliente ne fa richiesta alla Finanziaria per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata alla dipendenza della Finanziaria presso la quale il prestito è stato richiesto. Il Cliente paga l'importo dovuto alla Finanziaria entro la data e con le modalità dalla stessa prontamente indicate a seguito della ricezione della richiesta.
4. La Finanziaria ha diritto ad un indennizzo pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. L'indennizzo non è dovuto: (a) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00 b) in caso di estinzione anticipata conseguente all'esercizio della portabilità ex art. 120-quater del TUB; c) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito.

Art. 5 Garanzie

- Ove richiesto dalla Finanziaria, a garanzia del debito contratto, il Cliente si impegna: a) al rilascio di un vaglia cambiario, all'ordine della Finanziaria, di importo pari alla somma di cui all'articolo 1,3 che precede. Il Cliente autorizza espressamente la Finanziaria a presentare tale vaglia cambiario per il pagamento entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del prestito; b) a procurare alla Finanziaria la fideiussione di terzi o altra garanzia ritenuta idonea dalla Finanziaria stessa.

Art. 6 Spese e oneri fiscali

- Tutte le spese necessarie per il perfezionamento del Contratto nonché gli oneri fiscali sostenuti dalla Finanziaria (elencati al paragrafo 3 "Costi del Credito" e sotto la rubrica "3.1 Costi connessi" del Documento), sono a carico del Cliente.

Art. 7 Ritardo nei pagamenti. Interessi di ritardato pagamento e rimborso spese

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mera, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà della Finanziaria applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mera nella misura indicata alla voce "Costi in caso di ritardo nel pagamento", sotto la rubrica "3.1 Costi connessi" del paragrafo 3 ("Costi del credito") del Documento. La misura degli interessi di ritardato pagamento e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.
2. Sono a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Finanziaria per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale.

Art. 8 Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del Contratto

1. Qualora il ritardo nel pagamento anche di una sola delle rate si prolunga oltre i 10 (dieci) giorni dalla scadenza della stessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 1186 del codice civile, la Finanziaria può dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine ed il Contratto risolto con effetto immediato.
2. La Finanziaria ha facoltà di dichiarare il contratto risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile anche qualora:

- a) il Cliente non adempia a uno qualsiasi degli obblighi di pagamento posti a sua carico dal Contratto;
- b) il Cliente, o il Coobbligato, subiscono protesti, diventino insolventi, siano loro notificati decreti ingiuntivi, siano soggetti a procedimenti conservativi o esecutivi nonché a provvedimenti limitativi della libertà personale;
- c) il Cliente compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o la sua capacità di reddito;
- d) la Finanziaria revoca al Cliente altri affidamenti allo stesso concessi;
- e) la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente alla Finanziaria risultino non veriere.

3. Quale conseguenza della risoluzione del contratto il Cliente deve rimborsare, a semplice richiesta della Finanziaria e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione della Finanziaria stessa, tutte le somme dovute per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mera e le eventuali ulteriori spese sostenute dalla Finanziaria per la riscossione del proprio credito.

Art. 9 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. La Finanziaria può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto il tasso di interesse qualora sussista un giustificato motivo.
2. La Finanziaria comunica qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal Contratto (con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata) entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso al Cliente vengono applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

Art. 10 Cessione dei crediti

1. La Finanziaria ha facoltà di cedere a terzi il credito vantato nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto. Il Cliente autorizza, ora per allora, la Finanziaria alla cessione di tale credito.
2. Nei casi in cui vi è tenuta ai sensi dell'articolo 125-septies del TUB, la Finanziaria informa il Cliente della cessione del credito con le modalità individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.

Art. 11 Comunicazioni

1. La Finanziaria fornisce per iscritto al Cliente almeno una volta l'anno una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto.
2. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
3. Il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento.

Art. 12 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Per eventuali contestazioni in ordine a rapporti intrattenuti con la Finanziaria, il Cliente può presentare un reclamo alla Finanziaria, con una comunicazione scritta da inviare alla Finanziaria a mezzo posta cartacea (ITALCREDI SPA Gestione Reclami, CORSO BUENOS AIRES, 79 - 20124 MILANO) o inviata per posta elettronica alla casella reclami@italcredi.it o tramite pec a reclami-italcredi@pec.it. La Finanziaria deve rispondere entro 60 giorni di calendario dal ricevimento, salvo diverso termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi: nel caso di controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Finanziaria o consultare il sito internet della stessa. Resta fermo il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

- Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Finanziaria devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancario costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) oppure all'ABF.

4. In caso di controversie relative all'attività di intermediazione assicurativa:

- a) all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.ivass.it;
- b) a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Art. 13 Foro Competente. Elezioni di domicilio

1. Foro competente per ogni controversia che possa insorgere in relazione al presente Contratto è quello dove rispettivamente il Cliente e il Coobbligato hanno la residenza o il domicilio eletto. Ai fini del Contratto il Cliente e il Coobbligato eleggono domicilio presso l'indirizzo di residenza dagli stessi indicati nel Contratto, impegnandosi a comunicare per iscritto alla Finanziaria ogni eventuale successiva variazione.
2. Le notifiche, anche giudiziarie, sono eseguite nell'indicato luogo di residenza rispettivamente del Cliente e del Coobbligato.

3. Quando il prestito è intestato al Cliente e al Coobbligato, in mancanza di diverso accordo scritto, le comunicazioni della Finanziaria sono effettuate all'indirizzo indicato dal Cliente nel Contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto dal Cliente stesso alla Finanziaria, con pieno effetto nei confronti del Coobbligato. Eventuali modifiche dell'indirizzo possono essere comunicate alla Finanziaria anche da uno solo dei cointestatariori, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatariori.

Art. 14 Vigilanza della Banca d'Italia

- La Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, esercita sulla Finanziaria l'attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.